

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Chiarita l'applicazione della Tremonti ter

In campo agricolo l'agevolazione, che esclude dall'imposizione un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, è applicabile per i redditi d'impresa che vengono determinati forfettariamente

di **Daniele Hoffer**

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 44 del 27-10-2009 ha finalmente chiarito molti dubbi in merito all'applicazione della detassazione degli investimenti, meglio conosciuta come Tremonti ter.

L'agevolazione viene analizzata sia nell'aspetto soggettivo e oggettivo, sia nel meccanismo di applicazione; l'Agenzia in premessa ricorda che per fruire della detassazione non è necessario alcun assenso preventivo da parte del Fisco.

In ambito soggettivo, la Tremonti ter può essere applicata solo sul reddito d'impresa; non rientrano quindi tra i beneficiari dell'agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricola che determinano catastalmente il reddito imponibile.

Applicazione in agricoltura

Per gli agricoltori la circolare fornisce però un importante chiarimento, ovvero la possibilità di applicare l'agevolazione per i redditi d'impresa che, per regime naturale o per opzione, vengono determinati forfettariamente. Possono quindi beneficiare della detassazione coloro che svolgono attività di allevamento «eccedentario», gli agriturismi, le società agricole che, avendone i requisiti, hanno esercitato l'opzione per determinare il reddito d'impresa con criterio catastale (si tratta di cooperative, srl, società di persone a esclusione delle società semplici), coloro che svolgono attività connesse di prestazione servizi e determinano il reddito imponibile sulla base del 25% del fatturato, la coltivazione di vegetali eccedente il doppio della superficie del terreno su cui la stessa insiste, l'attività di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli derivanti in misura prevalente dalla propria azienda.

Rimangono ovviamente agevolabili anche le seconde attività di lavorazione conto terzi, giardinaggio o altro, svolte dall'agricoltore in regime di reddito d'impresa, nonché le attività agricole svolte dalle società determinando il reddito sulla base dei costi e ricavi di esercizio.

La circolare specifica che possono accedere al beneficio anche i contribuenti «minimi» e i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.

L'agevolazione esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature (beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 reperibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure dell'Istat www.istat.it), effettuati a decorrere dall'1-7-2009 al 30-6-2010.

Doppia attività del richiedente

La circolare spiega anche come calcolare l'agevolazione nel caso di doppia attività, con riferimento specifico al caso di attività agricola di allevamento. Il valore dell'investimento da dedurre nella misura del 50% dovrà essere rapportato all'attività produttiva di reddito d'impresa, con la conseguenza che, nel caso di allevamenti eccedenti, l'agevolazione calcolata dovrà essere rapportata al numero di capi allevati in eccedenza rispetto al numero complessivo di capi normalizzati.

A differenza della precedente versione della Tremonti, in questo caso, per il calcolo dell'agevolazione non ha rilevanza la media degli investimenti degli anni precedenti e possono usufruire del beneficio anche i soggetti che si costituiscono o iniziano l'attività nel periodo



L'agevolazione fiscale per l'acquisto di un macchinario nuovo è concessa fino al 30-6-2010

che va dall'1-7-2009, data di entrata in vigore della norma, al 30-6-2010; l'entrata in funzione dei beni non costituisce condizione necessaria per fruire dell'agevolazione.

La circolare specifica che vanno considerati nuovi (elemento essenziale per l'agevolazione) anche i beni già esposti in show room dal rivenditore; inoltre, gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature vanno considerati anche se destinati a essere inseriti in impianti o strutture più complessi già esistenti, non compresi nella citata classificazione Ateco, e vanno compresi nell'investimento anche i componenti o le parti indispensabili per il funzionamento del bene, anche se non inclusi nella tabella, che ne costituiscono dotazione (l'Agenzia fa l'esempio di computer o software che servono a far funzionare le macchine o apparecchiature).

Per quanto riguarda la territorialità dell'investimento, macchinari e apparecchiature devono essere collocati in strutture produttive nel territorio degli Stati membri dello spazio economico europeo, con revoca dell'agevolazione se i beni sono ceduti a soggetti con stabile organizzazione al di fuori dello stesso.

Per il calcolo dell'agevolazione il costo dell'investimento va considerato al netto di eventuali contributi in conto impianti rilevanti ai fini delle imposte sul reddito, considerando come costo anche l'Iva totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del dpr 633/1972, gli interessi passivi iscritti ad aumento del costo del bene e tutti gli oneri di diretta imputazione (ad esempio le spese di trasporto).

Per quanto riguarda l'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento (per i beni mobili fa fede la data di consegna o spedizione, ovvero di trasferimento della proprietà), va seguito il criterio della competenza, anche se, per la contabilità, si applica il

criterio «di cassa». Nel caso in cui l'investimento sia realizzato con contratto di appalto, l'agevolazione è riconosciuta nella misura in cui lo stato di avanzamento lavori è liquidato in via definitiva, mentre, per i beni realizzati in economia, rilevano i costi imputabili all'investimento agevolabile, sostenuti nel periodo interessato, riferiti ad esempio alla progettazione, ai materiali o alla manodopera.

Per quanto riguarda gli acquisti in leasing, l'agevolazione spetta all'utilizzatore del bene, con riferimento al periodo nel quale il bene è consegnato, mentre il riscatto di un bene non si configura come un investimento agevolabile.

L'agevolazione si applica nella dichiarazione dei redditi diminuendo la base imponibile del reddito d'impresa del periodo in cui si è effettuato l'investimento, indipendentemente che si sia in utile o in perdita, e spetta esclusivamente ai fini dell'Ires e dell'Irpef, ma non dell'Irap; si può usufruire quindi della detassazione con il modello Unico 2010 oppure Unico 2011 (dipende da quando c'è stato l'investimento) in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L'agevolazione non deve invece essere considerata per il calcolo degli acconti (neppure nel caso di investimenti effettuati nel 2009, per il calcolo degli acconti 2010, l'imposta dovuta per il 2009 da considerarsi per il calcolo con il metodo storico va conteggiata senza considerare l'agevolazione); l'eventuale credito d'imposta che si genera da acconti versati in eccedenza può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

Infine, non ci sono divieti di cumulabilità della Tremonti ter con altri agevolazioni, se le norme delle stesse non dispongano diversamente, mentre l'incentivo usufruito può essere revocato nel caso di beni ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, o in caso di mancato riscatto dei beni in leasing.

Daniele Hoffer